

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2899

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CODIGNOLA e RIPAMONTI

Presentata il 22 dicembre 1965

Modifiche alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni sulle misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le misure di salvaguardia, istituite con la legge 3 novembre 1952, n. 1902, modificata con le successive leggi 21 dicembre 1955, n. 1357 e 30 luglio 1959, n. 615, attribuiscono al Sindaco il potere di sospendere il rilascio delle licenze edilizie, quando si tratti di lavori ed opere i cui progetti risultino in contrasto con le previsioni del piano regolatore, generale o particolareggiato, adottato. Tale potere può essere esercitato nel periodo compreso tra l'adozione del piano e la sua approvazione e comunque non oltre tre anni dalla data di adozione dello stesso da parte del comune.

La predetta disposizione — la quale è stata introdotta nella nostra legislazione con notevole ritardo rispetto ad altri Paesi (si pensi ad esempio che le misure di salvaguardia erano già previste nella legislazione prussiana del 1875), ha costituito per i Comuni uno strumento valido ed indispensabile per assicurare il rispetto del piano regolatore prima della sua entrata in vigore, impedendo la realizzazione di opere che potessero, comunque, pregiudicare o rendere più onerosa la futura attuazione del piano.

Il triennio previsto dalla legge si è dimostrato in molti casi insufficiente, poiché non tutti i piani esauriscono entro detto termine il loro *iter* di approvazione, per cui, venute a

cessare la salvaguardia e la efficacia dei provvedimenti di sospensione già disposti, i privati riacquistano il diritto di costruire anche in contrasto con le previsioni del piano adottato, il che può determinare irreparabili compromissioni del piano regolatore.

D'altra parte, l'esperienza ha largamente dimostrato che non pochi comuni si trovano nella impossibilità di presentare il piano al Ministero dei lavori pubblici in tempo utile per ottenere l'approvazione prima della scadenza del triennio, per ragioni indipendenti dalla loro volontà e che possono essere individuate soprattutto nella complessità e lunghezza delle procedure e nella necessità non infrequente di apportare integrazioni, modifiche e parziali rielaborazioni del progetto originario a seguito dei dibattiti nei consigli comunali, dello accoglimento di osservazioni e delle richieste degli organi di controllo.

A tale ultimo riguardo appare opportuno sottolineare che la richiesta di rielaborazioni o di modifiche da parte dell'Autorità di controllo comporta spesso notevoli ritardi nell'*iter* di approvazione del piano che, mentre non sono imputabili ai comuni, giustificano ampiamente un prolungamento della salvaguardia.

Di fronte a tale situazione, una estensione della salvaguardia per un periodo maggiore

di tre anni, ovvero fino all'entrata in vigore del piano, potrebbe apparire la soluzione migliore per eliminare gli inconvenienti derivanti dal « vuoto » che si determina nella difesa del piano regolatore.

Sennonché è da tener presente che le amministrazioni comunali, avendo a disposizione un ampio potere discrezionale che consente — sia pure in forma negativa — un'anticipata applicazione del piano, sono spesso indotte a sottrarsi o quanto meno a rinviare l'esame del piano da parte dell'autorità di controllo, per cui il prolungamento puro e semplice delle misure di salvaguardia potrebbe costituire — come già si è verificato — un incentivo a rinviare la presentazione del piano al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione.

Per tali motivi la soluzione migliore appare quella di consentire la proroga delle misure di salvaguardia, soltanto nel caso in cui il piano sia stato già presentato al Ministero dei lavori pubblici, stabilendo che in tal caso il Ministro, con proprio provvedimento motivato, può autorizzare il Sindaco ad esercitare i poteri di salvaguardia per un ulteriore periodo, da fissare ovviamente in relazione al tempo strettamente occorrente per l'ultimazione dell'*iter* di approvazione, ivi compresi tutti gli adempimenti necessari per apportare al piano le modifiche, le integrazioni e le parziali rielaborazioni che il Ministero stesso ritenga eventualmente di prescrivere.

Nei termini suindicati è stata predisposta l'unita proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il terzo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Le sospensioni suddette non potranno essere protrate oltre tre anni dalla data di deliberazione di cui al primo comma. Con decreto motivato dal Ministro per i lavori pubblici il sindaco può essere autorizzato — anche dopo la scadenza del triennio — ad esercitare il potere di cui al primo comma per un ulteriore prefissato periodo di tempo, sempre che il piano regolatore, generale o particolareggiato, sia stato presentato entro il triennio suindicato al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione ».

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.